



Comune di San Quirico d'Orcia
Provincia di Siena



ORDINANZA n° 5 del 12/05/2012

OGGETTO: COORDINAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLgs 267/2000

IL SINDACO

Preso atto del contenuto delle disposizioni volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande confermate con D.L. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011 n°214 di modifica dell'art. 3, comma 1, del DL 0 /07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/08/2006, n. 248, nonché art. 3 DL 13/08/2011 n° 138 convertito in L. 14/09/2011 n° 148;

Vista la Circolare 3644/C del 28/10/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico;

Richiamato l'art. 50 del DLgs 18/08/2000, n° 267 e ss.mm.ii. che demanda al Sindaco tra l'altro il coordinamento e l'organizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Sentiti in proposito gli indirizzi del Consiglio Comunale espressi con deliberazione n° 18 del 20/03/2012;

Fatti propri detti indirizzi dai quali si rileva la necessità, per motivi di sicurezza urbana e di ordine pubblico, porre limitazioni all'orario di apertura notturna degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande allo scopo di:

- tutelare la salute umana in relazione alle problematiche connesse al consumo di bevande alcoliche;
- tutelare il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
- prevenire danni all'ambiente, al paesaggio e al patrimonio culturale troppo spesso presi di mira a causa di abuso di bevande alcoliche (cartelli stradali, lampioni, arredo urbano ecc.);
- salvaguardare la quiete pubblica e il diritto delle persone al riposo notturno;

Richiamate in proposito le disposizioni nazionali in materia di quiete pubblica che, nel caso in esame, vengono riportate per sottolineare la volontà di tutelare tale diritto:

- artt. 659, comma 1, e 660 del Codice Penale
- artt. 9, 10 e 82 del TULPS RD 18/06/1931 n° 773
- artt. 155 e 156 del Codice della Strada DLga 30/04/1992 n° 285;

Richiamate altresì le disposizioni nazionali in materia di salute pubblica che rivestono particolare importanza nel contesto di cui trattasi in relazione al consumo di bevande alcoliche riconosciuto dal PSN come uno dei più importanti obiettivi di salute pubblica, soprattutto in relazione alla protezione della salute delle giovani generazioni:

- artt. da 687 a 691 del Codice Penale;
- artt. 86, 87 e 105 del TULPS RD 18/06/1931 n° 773;
- artt. 181, 186, 188 del R.D. 6-5-1940 n. 635;
- L. 30/03/2001 n° 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";
- DPR 23/07/1998 Piano Sanitario Nazionale - punto 5.5 Le dipendenze connesse a particolari stili di vita "L'abuso di alcol"
- art. 6 DL 03/08/2007 N° 117 convertito con modificazioni in L. 02/10/2007, n° 160;

PRESO ATTO delle risultanze derivanti dall'azione di coordinamento con i Comuni facenti parte dello stesso bacino di utenza;

EFFETTUATA la concertazione di cui agli artt. 80 e 81 della L.R. 28/2005 con le modalità di cui all'art. 7 del D.P.G.R. N. 15/R;

VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

per le motivazioni sopra addotte

1 - Di stabilire l'obbligo di chiusura notturna tutti i giorni dalle ore 2:00 alle ore 6:0 delle attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande;

2 - Con la chiusura dei locali di somministrazione alimenti e bevande all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

3 - I titolari delle attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande sono obbligati a rendere noti al pubblico gli orari di apertura ed eventuali turni e chiusure per ferie ecc, mediante l'apposizione di un cartello ben visibile posto all'ingresso dell'attività oltre ad altri mezzi idonei all'informazione.

4 - Sia durante l'orario di apertura sia quando il locale è chiuso e vengono effettuate operazioni di pulizia e simili è fatto tassativo divieto di emissioni sonore di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Per obiettive esigenze di interesse pubblico, della salute pubblica e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, quando detti rumori siano dovuti da terzi (es. schiamazzi, portiere auto, autoradio ecc) potrà essere imposta la chiusura anticipata del locale e/o la revoca dell'autorizzazione al suolo pubblico se concesso. E' altresì fatto obbligo di ridurre le eventuali emissioni sonore alle ore 0:30 di ogni giorno;

5 - Le attività di servizio alla persona di acconciatore ed estetista, così come le attività artigianali ed industriali con somministrazione e/o vendita nei locali di produzione o immediatamente adiacenti (pizza a taglio, gelateria, rosticceria, birrificio, pasticceria) per analogia con le tipologie di attività sopra esplicitate, osservano ogni giorno l'obbligo di chiusura notturna dalle ore 2:00 alle ore 6:00 e sono tenute a pubblicizzare l'orario di apertura come previsto al punto 3- della presente ordinanza.

6 - Fatto salvo quanto sopra disposto, mediante apposite ordinanze:

- l'orario di apertura di tutte o parte delle tipologie di attività di cui trattasi può essere derogato in occasione di feste e manifestazioni locali;

- l'orario di apertura dei locali e gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi, per obiettive e contingenti esigenze di interesse pubblico, della salute pubblica e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, può essere ridotto, anche per singole attività.

7 - La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune

8 - Il presente atto sostituisce ogni precedente ordinanza in materia di orari di apertura e chiusura delle attività qui richiamate.

9 - Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza :

- a) in materia di orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione alimenti e bevande sono punite ai sensi degli artt. 102 e 103 della L.R. 28/2005;

- b) in materia di ordine pubblico, inquinamento acustico, salute pubblica sono punite in applicazione del TULPS e relativo regolamento di esecuzione nonché delle norme statali specifiche di riferimento.

- c) per tutto ciò che non è disciplinato dal TULPS o da altre normative specifiche di settore, le violazioni sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del DLgs 18/08/2000, n° 267.

Gli Agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sulla sua osservanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n° 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR di Firenze (L. 06.12.1971, n° 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (DPR 24.11.1971, n° 1199).

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della L. 287/1990.



IL SINDACO
Roberto Rappuoli